



Camera di Commercio
Perugia



REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI-TIPO TRA IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE INSERITE NEI CONTRATTI.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché il servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti tra professionisti, o tra professionisti e consumatori, stipulati nella provincia di Perugia, o aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia, ovvero abbiano comunque dei riflessi sull'economia della provincia.
2. Il Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, lett. b) e c), della legge n. 580/93, che conferiscono alle Camere di Commercio funzioni di regolazione del mercato.

Articolo 2

Definizioni

1. Nel presente Regolamento s'intende per :
 - a) **consumatore o utente**, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
 - b) **professionista**, la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
 - c) **associazioni dei consumatori e degli utenti**, le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
 - d) **clausole vessatorie e/o inique**, le clausole inserite nei contratti che determinano a carico di una parte un significativo squilibrio di diritti ed obblighi;
 - e) **Commissione**, la Commissione per la Regolazione del Mercato istituita presso la Camera di Commercio di Perugia;
 - f) **Camera**, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia;
 - g) **Giunta**, la Giunta della Camera di Commercio di Perugia.

TITOLO II

La Commissione per la Regolazione del Mercato

Articolo 3

Composizione e funzionamento

1. La Camera, al fine di dare piena attuazione al servizio di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si avvale di una Commissione tecnica denominata "Commissione per la Regolazione del Mercato".
2. La Commissione, nominata dalla Giunta, è composta:
 - a) da tre membri tecnici scelti tra esperti in materia di diritto civile, di cui uno in qualità di Presidente;
 - b) dal Segretario Generale o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria relative alla Commissione competono all'ufficio regolazione del mercato della Camera.
4. La Commissione dura in carica tre anni e può essere riconfermata.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.
6. La Commissione si riunisce all'occorrenza.
7. In ipotesi di conflitto di interessi o di altro motivo di incompatibilità di uno o più Commissari in relazione all'oggetto del procedimento, il Presidente potrà procedere alla loro sostituzione nominando, quali componenti temporanei, altri soggetti idonei, salva la successiva ratifica della nomina da parte della Giunta camerale nella prima riunione successiva. Nei casi di particolare complessità la Commissione potrà altresì essere integrata, con la medesima procedura, da altri due componenti straordinari e temporanei, esperti del settore di pertinenza.
8. Il Presidente si avvarrà delle facoltà di cui al comma che precede ogni qualvolta sia necessario sostituire membri deceduti o revocati per giusta causa o durevolmente impossibilitati ad attendere ai propri compiti.
9. Ad ogni componente viene corrisposto un gettone di presenza determinato dagli organi camerale.

Articolo 4

Competenza

1. La Commissione procede alla predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. La Commissione procede, altresì, alla rilevazione della iniquità delle clausole inserite nei contratti tra professionisti, o tra professionisti e consumatori stipulati nella provincia di Perugia, o aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia, ovvero che abbiano comunque dei riflessi sull'economia del provincia.

Articolo 5

Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - a) procede, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, le associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti, alla elaborazione di contratti-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;
 - b) esprime pareri tecnico-giuridici in ordine alla presunta vessatorietà o iniquità delle clausole inserite nei contratti;
 - c) avanza eventualmente proposte di modifica delle clausole di cui abbia accertato la vessatorietà o la iniquità e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla riformulazione delle clausole censurate;
 - d) rilascia, qualora sia stato accertato che il contratto sia privo di clausole vessatorie o inique, al professionista o all'associazione di professionisti un certificato attestante il positivo esito del controllo effettuato;
 - e) può segnalare alla Giunta l'opportunità di promuovere l'azione inibitoria ex art. 37, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), la costituzione di parte civile nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.

TITOLO III

Procedimento relativo al servizio di predisposizione e promozione di contratti-tipo

Articolo 6

Avvio del procedimento

1. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali, e ad una più elevata efficienza del sistema economico.
2. Il procedimento può essere attivato d'ufficio, a seguito della individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, ovvero su istanza delle associazioni di imprese e/o delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
3. Sono considerati soggetti interessati:

- a) le associazioni di imprese che fanno uso o intendono fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
 - b) le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti portatrici di un interesse diretto alle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento.
4. Le domande devono essere presentate all'ufficio regolazione del mercato della Camera, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal medesimo ufficio.

Articolo 7

Istruttoria

1. La Segreteria invia ai soggetti interessati comunicazione circa l'inizio del procedimento invitandoli a presentare i contratti già in uso, l'eventuale proposta di contratto che si intende adottare, documenti integrativi ed eventuali richieste, assegnando un termine di 15 gg. per il loro deposito.
2. La Segreteria acquisisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari ai fini dell'istruzione del procedimento e procede all'audizione dei rappresentanti delle associazioni interessate.
3. La Segreteria provvede ad elaborare una bozza di contratto tipo di concerto con i rappresentanti delle associazioni, ovvero ad esaminare la proposta inviata dalle associazioni.
4. Entro 90 gg. dal deposito della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Segreteria trasmette alla Commissione la relazione avente ad oggetto le risultanze dell'istruttoria e la bozza di contratto tipo.

Articolo 8

Concertazione ed adozione dei modelli contrattuali

1. La bozza di contratto tipo viene esaminata dalla Commissione che vi apporta le integrazioni e/o le modifiche ritenute necessarie.
2. La Commissione, entro 60 gg. dalla trasmissione della Segreteria, convoca le associazioni coinvolte e sottopone loro lo schema contrattuale, definito anche sulla base delle proprie integrazioni e/o modifiche, per l'adozione.
3. Le associazioni possono promuovere modifiche od integrazioni adeguatamente motivate. In tal caso, di norma nella stessa seduta, la Commissione procede alla relativa valutazione in contraddittorio con le associazioni medesime, eventualmente predisponendo un nuovo schema contrattuale.

4. Ultimata la concertazione di cui al comma precedente, il contratto tipo viene approvato dalla Commissione e dalle associazioni coinvolte, e proposto alla Giunta per l'adozione finale.
5. Sul frontespizio del contratto tipo verranno apposti i loghi della Camera di Commercio e di tutte le associazioni che vi hanno partecipato.
6. Ciascun contratto tipo dovrà in ogni caso contenere la clausola relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Perugia.

Articolo 9

Diffusione

1. Entro 15 gg dalla adozione della Giunta, il contratto tipo viene trasmesso alle associazioni che vi hanno partecipato.
2. Il contratto tipo viene inserito nella banca dati on-line della Camera di Commercio di Perugia secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. La Camera può concludere convenzioni e/o accordi con le associazioni che hanno partecipato per diffondere e raccomandare l'adozione degli schemi contrattuali predisposti.

TITOLO IV

Procedimento relativo al servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti

Articolo 10

Avvio del procedimento

1. Con il presente servizio si svolge attività di controllo sulla eventuale vessatorietà o iniquità delle clausole inserite nei contratti tra professionisti, o tra professionisti e consumatori stipulati nella provincia di Perugia, o aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia, ovvero che abbiano comunque dei riflessi sull'economia della provincia.
2. Il procedimento di controllo può essere avviato d'ufficio, come conseguenza della attività di monitoraggio delle prassi contrattuali svolta automaticamente dalla Camera, oppure su istanza di una parte contraente, su segnalazione delle pubbliche amministrazioni, di associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti o di associazioni di categoria.
3. Sono considerati soggetti interessati al servizio:

- a) le imprese, i consumatori o loro associazioni che fanno uso o intendono far uso delle clausole contrattuali da esaminare e che abbiano interesse al controllo delle medesime;
 - b) qualunque altro soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, aventi un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), della legge 580/93, il servizio di controllo a seguito di comunicazione volontaria è erogato dietro versamento di una somma stabilita dalla Giunta, per ciascun modello contrattuale sottoposto all'esame della Commissione.
5. L'istanza può essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fax, e-mail, o con consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal medesimo ufficio, e deve essere presentata all'ufficio regolazione del mercato della Camera.
6. La domanda deve contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
 - b) l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento;
 - c) una motivata esposizione dei profili di vessatorietà.
7. Alla domanda devono essere allegati:
- a) copia del contratto di cui si chiede il controllo e di altra eventuale documentazione utile ai fini dell'istruttoria in possesso dello scrivente;
 - b) attestato dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 4;
 - c) dichiarazione con cui viene concesso il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, ai sensi del D. lgs. 196/2003.
8. La Segreteria verifica la regolarità e la completezza della domanda di controllo volontariamente presentata, e, nel caso in cui risulti incompleta o irregolare, invita il richiedente a regolarizzarla o a completarla, assegnando un termine non superiore a 10 gg. per tale adempimento. In caso di inottemperanza all'invito, la Segreteria provvede all'archiviazione della richiesta dandone notizia al richiedente.
9. La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.
10. La Segreteria, previa valutazione degli stessi, trasmette gli atti e le risultanze alla Commissione, che procede all'esame del contratto in oggetto.

Articolo 11

Esame della Commissione e attivazione del procedimento

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi esaminati, delibera l'eventuale avvio della procedura. In tal caso la Segreteria invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche telematico, che consenta la prova del ricevimento e l'identificazione del mittente, la comunicazione di avvio del procedimento, invitandole eventualmente a presentare memorie, documenti e richieste di audizione dinanzi alla Commissione.

Per parti interessate si considerano non solo i soggetti che hanno predisposto le clausole da esaminare, ma anche le associazioni di consumatori e quelle di categoria comunque coinvolte.

2. Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

Articolo 12

Istruttoria

1. La Commissione, effettuata l'istruttoria ed esperite le eventuali audizioni delle parti interessate, emette un parere motivato circa la vessatorietà/iniquità o meno delle clausole contrattuali prese in esame.
2. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi come previsto per la comunicazione dell'avvio del procedimento.
3. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati, da professionisti qualificati, rappresentanti delle associazioni di categoria, altra persona qualificata di fiducia. E' redatto verbale di ogni dichiarazione resa, di ogni riunione e di ogni audizione, sottoscritto dai dichiaranti e dai presenti.

Articolo 13

Esito del procedimento

1. Il procedimento si conclude con il parere motivato della Commissione, che deve essere reso entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento. Il termine è prorogabile in casi di particolare necessità con provvedimento del Presidente della Commissione.
2. Il parere viene trasmesso alla Giunta che ne prende atto.
3. La Segreteria dispone la comunicazione del parere alle parti, fissando un congruo termine, non inferiore a 30 gg., per adeguarsi alle indicazioni operative del parere medesimo.

4. Il parere viene inserito nella banca dati on-line della Camera di Commercio di Perugia secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.
5. Quando venga accertata la insussistenza di profili di vessatorietà o iniquità nel testo contrattuale sottoposto all'esame della Commissione, questa rilascia al professionista o all'associazione di professionisti un certificato attestante il positivo esito del controllo effettuato. La Camera può dare adeguata visibilità al certificato anche attraverso l'utilizzo di un marchio identificativo.

Articolo 14

Modifica delle clausole e verifiche successive

1. Quando risultino accertati profili di vessatorietà o iniquità nelle clausole contrattuali oggetto di controllo, la Commissione invita il professionista o l'associazione di professionisti o l'associazione di categoria a modificare o ad eliminare la clausola o le condizioni inique entro il termine di cui al comma 3, dell'art. 13 del presente Regolamento. La Commissione può formulare proposte di modifica. In tal caso può essere aperta una fase di cooperazione tra la Commissione ed i soggetti interessati al fine di una corretta riformulazione delle clausole censurate.
2. La Segreteria della Commissione verifica entro un congruo termine, e comunque nel rispetto dei termini di cui al comma 3, dell'art.13, l'adeguamento delle imprese o dei professionisti interessati al parere reso, comunicando gli esiti di tale verifica alla Commissione.
3. La Segreteria, congiuntamente alle associazioni di consumatori e di professionisti, verifica periodicamente l'utilizzazione di contratti emendati da clausole vessatorie.

Articolo 15

Azione inibitoria

1. Qualora all'esito delle verifiche di cui all'articolo precedente, la Commissione appuri il mancato recepimento delle indicazioni contenute nel parere, può segnalare alla Giunta l'opportunità di promuovere l'azione inibitoria ex art. 37, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Articolo 16

Banca dati e attività di informazione

1. E' istituita presso il sito internet della Camera una banca dati nella quale sono raccolti i contratti tipo predisposti, i pareri della Commissione, le modifiche proposte, le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie esperite dalla Camera. La banca dati potrà contenere

anche la giurisprudenza in materie oggetto di interesse. La banca dati è resa disponibile al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

2. L'ufficio regolazione del mercato cura la promozione e la diffusione della banca dati e del suo patrimonio informativo anche con l'ausilio di incontri di approfondimento scientifico, seminari e altre manifestazioni di sensibilizzazione e divulgazione che vedano la partecipazione dei soggetti interessati.

TITOLO V

La repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Articolo 17

L'azione di repressione della concorrenza sleale

1. La Camera svolge, ai sensi dell'art. 2, n.5, della legge n.580/93, un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato e di disincentivazione dei comportamenti qualificabili come atti di concorrenza sleale, potenzialmente produttivi di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.
2. A tal fine la Camera può, anche su proposta della Commissione e previa deliberazione della Giunta, attivare l'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c..
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, possono segnalare alla Camera atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.

Articolo 18

Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica

1. Ai sensi dell'art. 2, n.5, della legge 580/93, la Camera, su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.